



Al Ministro della cultura

Definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità di versamento dei proventi di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 11, comma 01, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «*Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale*», e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*»;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante «*Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*», e, in particolare, l'articolo 2, comma 8;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*», e, in particolare, l'articolo 1, comma 362, il quale dispone, a decorrere dal 2020, l'autorizzazione di spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo, altresì, che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante «*Misure urgenti in materia di cultura*», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e, in particolare, l'articolo 11, comma 01, che ha inserito all'articolo 1, comma 362, della legge 160 del 2019 un ultimo periodo, ai sensi del quale con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del citato Regolamento di organizzazione dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*»;



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto ministeriale 31 agosto 2020, n. 412, recante «*Determinazione delle indennità da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*»;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*»;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 11, comma 01, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, con il presente decreto sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al netto dell'eventuale aggio spettante al concessionario del servizio di biglietteria o del costo del servizio in caso di affidamento sotto forma di appalto.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale individua annualmente, secondo i criteri di ripartizione e la misura fissati dal medesimo, gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale ad essi afferenti.

2. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale procede alla determinazione dei criteri di ripartizione e della misura del versamento, nonché all'individuazione degli uffici di cui al comma 1, entro il 1° settembre 2025 per il primo anno di applicazione e, a decorrere dall'anno finanziario 2026, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 3

Termini e modalità del versamento

1. Gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto iscrivono nei propri bilanci di previsione, su un capitolo di spesa all'uopo dedicato, istituito nell'ambito dei trasferimenti al Ministero della cultura, la quota di rispettiva competenza per il successivo versamento, entro il 30 novembre di ciascun anno, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al capo XXIX, capitolo 2584, articolo 30.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 4 marzo 2026

IL MINISTRO